

L'adulterio — per cui si adduce il can. *Si quis*, 20, Dist. 8. — Ma questo canone è di un Concilio di Orléans (*Aurelianen.*) non ecumenico, e però non in vigore.


Lo stupro — per cui si citano i cc. 1 et 4 *De adult. et stupr.* — Ma questi capi nulla dicono della privazione de' beneficii.

L'usura — per cui si cita il c. *Praeterea*, 17, *De usuris*: ma questo capo commina la sola sospensione, non la privazione del beneficio. — Si cita pure il c. *Inter dilectos, de excessib. praelator*; ma qui si priva un canonico usuraio della dignità di sottocantore, ricevuta nel tempo della infamia per l'esercizio pubblico del giuoco e della usura, non già del canonicato avuto prima; perciò non vale per la privazione dei beneficii anteriori. — Si cita pure il can. *Si quis*, Dist. 47, ma essendo questo canone del concilio Eliberitano, non ecumenico, non è in vigore.

Il falso nelle testimonianze — per cui si cita il c. *Si Episcopus*, 7, Dist. 50; ma questo canone è del concilio Agatense, neppure ecumenico, e però neanche in vigore.

Il sortilegio — per cui si cita il can. *Non oportet*, 4 et seqq. Caus. 26, q. 5; ma questi canoni vogliono i chierici « a dignitate suspensos, ab Ecclesia extraneos », e sono dei Concilii Toletano ed Agatense, neanche ecumenici.

La maldicenza — per cui si cita il c. 5, Dist. 47, che dice: « Clericus maledicus (maxime in sacerdotibus) cogatur ad postulandam veniam: si noluerit, degradatur, nec unquam absque satisfactione ad officium revocetur. » Trattasi però qui del Concilio Cartaginese, neppure ecumenico.



PARTE SECONDA

DEL PROCESSO CANONICO PER LA PRIVAZIONE DEL BENEFICIO.

Avendo parlato dei delitti, che i sacri canoni vogliono puniti colla privazione del beneficio, passiamo ora a ricordare in qual modo fa d'uopo procedere per tale privazione. E qui non intendiamo fare una trattazione compiuta dei processi criminali, che può ritrovarsi in ogni corso di diritto canonico; vogliamo solo indicare quelle cose precipue che in procedure di questo genere vogliono tenersi presenti, perchè gli atti possano compiersi con facilità, e le sentenze possano poi sostenersi dai tribunali superiori.

CAPO I.

Deposizione e Degradazione.

E prima occorre dare delle dilucidazioni sulle *deposizioni* e *degradazioni*, di cui parlano taluni canoni ricordati innanzi nella recensione dei delitti che portano seco la privazione dei beneficii.

La *deposizione* e la *degradazione* contengono in sè la privazione del beneficio; non però sotto il medesimo aspetto:

laonde fa d'uopo conoscere la loro esatta definizione e la loro natura.

La *deposizione* è una sentenza ecclesiastica, onde un chierico vien privato in perpetuo di ogni officio e beneficio, senza speranza di poterlo più conseguire, restando fermi i privilegi chiericali del canone e del foro. Dicesi pure *degradazione verbale*, a differenza della *degradazione reale*, che è la vera degradazione, e di cui diremo appresso (Bonacina *De Censur.* Disp. IV, p. un., n. 2).

La differenza che corre fra la semplice privazione del beneficio e la deposizione è in ciò, che colla privazione si perde il beneficio, ma non si diventa inabile a riceverne altri; colla deposizione vi è la inabilitazione perpetua ad ogni altro beneficio (Reiffenstuel L. V, tit. 37, § 11, numero 27).

La deposizione può essere o dal solo officio o dal solo beneficio, ovvero dall'officio insieme e dal beneficio. Se è dal solo officio, porta seco la privazione e la inabilitazione di compiere i santi ministeri, ossia l'esercizio della propria dignità e degli ordini che si posseggono. Se è dal solo beneficio, reca la privazione del solo beneficio e la inabilitazione di possederne altri. Quando nel diritto vi è la parola *deponatur*, s'intende la deposizione completa dall'officio (Barbosa *De Off. et pot. Episc.* Alleg. 110, n. 2 con molti altri AA. da lui citati). Chi è deposto dal solo officio, s'intende deposto altresì dal beneficio, giacchè qui trattasi di deposizione perpetua; e però chi è privato perpetuamente dell'officio, non può esercitare più il beneficio che *datur propter officium*. Si ascolti il Reiffenstuel l. c. n. 24: " Etsi in iure habeatur quis deponi a solo officio, nulla facta mentione de beneficio, exinde de ipso etiam beneficium indirecte etiam deponendus est, hoc ipso quod beneficium detur propter officium. „ Così pure Laymann L. I, tr. 5, p. 3, c. 5. n. 2, e Suarez *De censur.* Disp. XXX, sect. 1, n. 14.

Non però viceversa. Quando uno sia deposto dal solo beneficio, non s'intende per ciò stesso deposto pur dall'of-

ficio, potendo bene esercitarsi l'officio (di celebrare, di assolvere ecc.) senza il beneficio. Così il medesimo Reiffenstuel l. c. n. 24: " Quod si tamen in iure quis a solo beneficio deponi iuberetur, hoc ipso ab officio et ordinibus depositus vel deponendus non esset. „

Da ciò deriva che si può privare un chierico del proprio beneficio quando abbia commesso un delitto punito dai canoni non solo colla semplice privazione del beneficio, ma ancora colla semplice privazione dell'officio.

Veniamo ora a dir qualche cosa della natura della *degradazione*.

La degradazione reale (a differenza della degradazione verbale, che è la deposizione testè spiegata) è una sentenza ecclesiastica solenne, onde un chierico vien privato di ogni officio e beneficio, e ancora de' privilegi del canone e del foro; e vien consegnato al braccio secolare perchè sia punito secondo le leggi civili.

Dicesi *sentenza*, perchè la degradazione non può infliggersi *ipso iure*, ma è necessaria la sentenza del giudice competente.

* Dicesi *sentenza solenne*, perchè si richiede la *solennità* prescritta dai canoni.

Dicesi che per essa il chierico vien privato di ogni *officio e beneficio*, in quanto direttamente viene spogliato di tutti gli officii di ordine e di dignità, e indirettamente di ogni beneficio, come si è detto innanzi (V. Reiffenstuel l. c., n. 30).

Dicesi *ancora dei privilegi del canone e del foro*, per indicare che il degradato si rende del tutto laico, salvo il solo carattere dell'ordine che è indelebile.

Dicesi che *vien consegnato al braccio secolare*, perchè per lo più è questo lo scopo della degradazione reale.

Le solennità prescritte per tale degradazione consistono nelle cose che seguono:

a) La degradazione deve compiersi dal Vescovo consacrato, non bastando un Vescovo solo eletto e confermato,

come basta per la deposizione (Barbosa l. c. n. 24; Laymann l. c. n. 5); essendo questo un atto quasi di ordine episcopale, come avverte la Glossa in c. *Transmissum de Election. v. De talibus*.

b) Deve compiersi alla presenza di un certo numero di prelati e di ecclesiastici. Anticamente per la degradazione di un sacerdote si richiedevano, oltre il proprio, tre altri Vescovi e sei diaconi o suddiaconi, in forza del c. *Felix, 4, can. Si autem, 3, caus. 15, q. 7* insieme col c. *1 de Haeretic. in 6.* — Il Tridentino però (Sess. 13, cap. 4 *de ref.*) permette che, invece dei tre Vescovi, vi siano tre Abati mitrati; o, in loro mancanza, tre ecclesiastici costituiti in dignità, *aetate graves ac iuris scientia commendabiles* (1).

c) I detti prelati o dignitarii non solo devono essere presenti alla degradazione, ma devono dare altresì il loro suffragio, il quale non è consultivo, ma deliberativo; sic-

(1) Ecco le parole del Tridentino l. c.: “ Cum vero tam gravia nonnumquam sint delicta ab ecclesiasticis commissa personis, ut ob eorum atrocitatem e sacris ordinibus deponendae, et curiae saeculari sint tradendae; in quo secundum sacros canones certus Episcoporum numerus requiritur; quos si omnes adhibere difficile esset, debita iuris executio differretur, si quando autem intervenire possent, eorum residentia intermitteretur: propterea statuit et decrevit, Episcopum per se, seu illius Vicarium in spiritualibus generalem, contra clericum in sacris etiam presbyteratus ordinibus constitutum, etiam ad illius condemnationem, nec non verbalem depositionem, et per seipsum etiam actualem, atque solemnem degradationem ab ipsis ordinibus et gradibus ecclesiasticis, in casibus, in quibus aliorum Episcoporum praesentia, in numero a canonibus definito requiritur, etiam absque illis procedere liceat; adhibitis tamen, et in hoc sibi assistentibus totidem Abbatibus, usum mitrae, et baculi ex privilegio Apostolico habentibus, si in civitate, aut dioecesi reperiri, et commode interesse possint: alioquin aliis personis in ecclesiastica dignitate constitutis, quae aetate graves ac iuris scientia commendabiles existant. „

chè se uno solo dissente, non si può procedere alla degradazione, giusta il can. *Episcopus caus. 15 q. 7*; ed il c. *Non potest, 3, de Sentent. et re iudicata*) Barbosa l. c. n. 27; Abbate in c. *Non potest, 3, de sent. et re iudic.* Reiffenstuel l. c. n. 42, 44).

d) La forma e il modo, con cui si compie la degradazione, va descritta nel c. *Degradatio, 2, De poenis in 6*, ed è sancita nel pontificale Romano, cui fa d'uopo attenersi (1).

(1) Crediamo utile dare qui il testo del c. *Degradatio, 2, De poenis in 6.º*: “ Actualis vero, sive solemnus coelestis militiae militis, idest clericus degradatio (cum ad eam fuerit procedendum), fiet ut exauthorizatio eius qui militiae deseruit armatae cui militaria detrahuntur insignia, sicque a militia remotus castris reiicitur, privatus consortio et privilegio militari. Clericus igitur degradandus vestibus sacris indutus, in manibus habens librum, vas et aliud instrumentum seu ornamentum ad ordinem suum spectans, ac si deberet in officio suo solemniter ministrare, ad Episcopi praesentiam adducatur: cui Episcopus publice singula, sive sit vestis, calix, liber, seu quaevis alia, quae illi iuxta morem ordinandorum clericorum in sua ordinatione ab Episcopo fuerint tradita seu collata, singulariter auferat, ab illo vestimento seu ornamento quod datum vel traditum fuerit ultimo inchoando, et descendendo gradatim, degradationem continuet usque ad primam vestem quae datur in collatione tonsurae, tuncque radatur caput illius seu tondeatur, ne tonsurae, seu clericatus vestigium remaneat in eodem. Poterit autem Episcopus in degradatione huiusmodi uti verbis aliquibus ad terrorem, illis oppositis quae in collatione Ordinum sunt prolata, dicendo presbytero haec vel similia verba in remotione planetae: *Auferimus tibi vestem sacerdotalem, et te honore sacerdotali privamus*: sicque in remotione reliquorum insignium similibus verbis utens; in ablatione ultimi, quod in collatione Ordinum fuit primum, infrascripto vel alio simili modo pronuntiet sive dicat: *Auctoritate Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti ac Nostra, tibi auferimus habitum clericalem et deponimus, degradamus, spoliamus et exuimus te omni ordine, beneficio et privilegio clericali.* „

e) Al consesso della solenne degradazione deve assistere anche il giudice secolare, al quale in fine dev'essere consegnato il reo perchè venga punito secondo le leggi civili; però il Vescovo, nel fare la detta consegna, deve intercedere pel reo perchè sia trattato con mitezza senza la pena del sangue. Questa raccomandazione è necessaria per ovviare qualsivoglia dubbio d'irregolarità; e ancora perchè vien prescritta dal c. *Novimus*, 27, *De Verbor. signif.*, in cui si dice: " Cum ab ecclesiastico foro fuerit proiectus, eius est degradatio celebranda saeculari potestate praesente ac pronuntiandum eidem, cum fuerit celebrata, ut in suum forum recipiat degradatum et sic intelligitur tradi curiae saeculari; pro quo tamen debet Ecclesia efficaciter intercedere ut citra mortis periculum, circa eum sententia moderetur. „ Il giudice laico poi, se il delitto è di foro misto, come la sodomia, l'omicidio ecc., può fare da sè un nuovo processo fino alla condanna: non può procedere però se il delitto è meramente ecclesiastico, come quello di eresia, della sacrilega celebrazione della messa ecc. In nessun modo poi ha diritto di conoscere il processo fatto nella Curia dall'Ordinario, secondo il c. *Decernimus*, 2; il c. *Quanto*, 3; il c. *Si iudex*, 12, *De sent. Excomm.* in 6 (Reiffenst. l. c., n. 49-51; Abbate in c. 1. *De Offic. Ordin.* n. 14; Layman L. I, tr. 5. p. 3. c. 6, n. 6).

Dal fin qui detto può desumersi che, quantunque da molti sogliansi usare promiscuamente le parole *deposizione* e *degradazione*, pur vi ha differenza notevole fra l'una e l'altra. La deposizione, detta pure verbale o degradazione verbale, può farsi dal Vescovo solo eletto e confermato, come s'è visto (o, per delegazione, dal Vicario generale) e ancora dal Vicario capitolare; la degradazione attuale deve compiersi solo dal proprio Vescovo consacrato, il quale può delegarla solo ad un altro Vescovo. La deposizione porta seco la privazione o solo del beneficio, ovvero dell'ufficio e del beneficio, ma non dei privilegi chiericali; la degradazione porta seco la privazione di ogni ufficio o beneficio e

ancora dei privilegi chiericali. La deposizione può farsi solo verbalmente e *de plano*, e perciò si dice deposizione o degradazione verbale; la degradazione vera e reale deve farsi colle anzidette solennità. La deposizione, come avverte il Fagnano (in c. *Requisivisti de ordinatis ab Episcopo*, n. 74), è direttamente per gli officii e le dignità, indirettamente per gli ordini; la degradazione è direttamente per gli ordini, indirettamente per gli officii e le dignità. La deposizione può farsi anche contro un contumace assente; la degradazione richiede di necessità il reo presente, giusta il c. *Novimus De Verb. Signif.* ed il c. *Veritatis De Dolo et contum.* Colla semplice deposizione non si può d'ordinario consegnare il reo al braccio secolare; colla degradazione reale può ben consegnarsi.

Oggidì però la degradazione reale e solenne non è troppo in uso; e, stante le condizioni dei tristi tempi che volgono, non sarebbe in ogni luogo espediente. Non potrebbe il Vescovo, dietro la sola deposizione verbale, consegnare il reo al braccio secolare perchè si abbia quella pena che l'autorità ecclesiastica è impotente a dargli? È questo un caso molto ovvio; non mancando preti oggidì che, caduti nel fondo della indegnità, commettono delitti contemplati pure dalle leggi civili, e, puniti con pene canoniche da' Vescovi, disprezzano queste pene. I Vescovi non avrebbero altro mezzo che consegnarli al foro laico: possono?

I DD. allegano in ciò il c. *Cum non ab homine*, 10, *De iudiciis*, in cui sta detto: " Si clericus in quocumque ordine constitutus, in furto, vel homicidio, vel periurio seu alio crimine fuerit deprehensus legitime atque convictus, ab ecclesiastico iudice deponendus est. Quod si depositus incorrigibilis fuerit, excommunicari debet; deinde contumacia crescente anathematis mucrone feriri: postmodum vero si in profundum malorum veniens contempserit, cum Ecclesia non habeat ultra quid faciat, ne possit esse ultra perditio plurimorum, per saecularem comprimendus est potestatem, ita quod ei reputetur exilium, vel alia legitima poena inferatur. „

In questo capo si prescrive la deposizione semplice o verbale contro gli ecclesiastici ladri, omicidi, spergiuri e simili. Che se anche dopo la deposizione si mostrano incorreggibili si vuole che prima siano scomunicati e poscia anatematizzati: e se neanche questo giovi, non potendo farsi altro di più dall'autorità ecclesiastica, si consegnino all'autorità laica.

Che differenza qui corra fra la scomunica e l'anatema, lo dà ad intendere la Glossa *v. excommunicari*, attribuendo alla prima il significato di sospensione non dall'ordine, perchè si tratta di già deposti, ma dall'ingresso della chiesa; ed alla seconda il significato di scomunica maggiore.

È questa dunque la procedura canonica per consegnare al braccio secolare un ecclesiastico incorreggibile senza la degradazione solenne e reale. Dopo la semplice deposizione, se il reo non si corregge, o disprezza il castigo, celebrando sacrilegamente, gli s'interdiranno gli altari e lo si priverà dall'ingresso della Chiesa. Se ancora è contumace, gli si fulminerà la scomunica maggiore. Persistendo nella sua protervia, lo si consegnerà al braccio secolare.

Alcuni DD. qui vorrebbero una espressa sentenza declaratoria sulla incorreggibilità e sulla tradizione all'autorità civile perchè si possa fare a meno della degradazione reale. Ma la maggioranza dei Canonisti ciò nega, perchè il testo allegato non lo prescrive. Così Abbate in *c. Cum non ab homine* n. 29; Covarruvia Pr. c. 31, n. 2, v. 2; Barbosa *De Off. et pot. Episc.* all. 110, n. 19, ed altri molti da questi citati.

Se non si osserva siffatta procedura, è vietato rigorosamente dai Canonici la consegna del reo alla potestà civile, stante il privilegio del foro che devesi mantenere inviolato per parte dell'autorità ecclesiastica.

Non accade qui osservare che non ogni delitto si può punire colla deposizione o colla degradazione; ma quei soli designati dal diritto, come insegnano comunemente i DD. col Fagnano in *c. Cum non ab homine, de Iudic.*, n. 79. I delitti poi, che i sacri canonici vogliono puniti colla degrada-

zione, sono i seguenti, secondo li enumera il cit. Fagnano l. c. n. 68 sq.:

a) L'eresia, secondo il c. *Excommunicamus* ed il c. *Ad abolendum*, 1, *de Haeret.* ed il c. *Super eo, eod. tit.* in 6.

b) La falsificazione delle lettere apostoliche, giusta il c. *ad falsariorum.*, *de Crimine falsi.*

c) Le insidie e la cospirazione contro il proprio Vescovo, secondo il c. *Quis sacerdotum* ed il c. *Statuimus*, 11. q. 4.

d) L'assassinio contro un chierico; e in questo caso non v'è bisogno di deposizione o di degradazione per consegnare il reo al giudice laico, giusta il c. *Pro hamani, de Homicid.* in 6.

e) La sodomia frequentemente compiuta, secondo la Cost. *Horrendum* di S. Pio V.

f) Il celebrare o confessare senza essere sacerdote, in forza delle Costit. *Etsi alias* di Clemente VIII.

g) Il fabbricare monete false in Italia, secondo la Costit. di Urbano VIII *in suprema.*

Questi sono solamente i delitti onde un chierico può venir degradato e consegnato al braccio secolare: negli altri casi non può. Così Fagnano l. c.: "Episcopum non posse devenire ad actualem degradationem clericum, neque eum tradere curiae saeculari, nisi in casibus a iure canonico, et ex iure novo ut supra expressis."

Di numero poi maggiore sono i delitti onde i chierici possono punirsi colla semplice deposizione o degradazione verbale. Noi li abbiamo già designati nel capo precedente; ma il Bonacina li riepiloga con queste parole (*De Censur.* III, punct. un. n. 6): "Crimina, quae merentur verbalem degradationem, sunt adulterium, concubinitus perseverans post monitionem, simonia notoria, stuprum, incestus, furtum, periurium, homicidium etiamsi patratum sit solo consilio; delictum, quo quis permittit sua culpa suum parochianum decedere sine baptismo, et praeterea alia crimina maxima et atrocia quae inferunt irregularitatem."

Qui si può chiedere se un ecclesiastico, già deposto o degradato, ove appresso rinsavisca, possa essere restituito nello stato pristino dal Vescovo; non essendo dubbio che può benissimo dalla S. Sede.

Se trattasi di degradazione solenne e reale, non è in facoltà del Vescovo toglierne gli effetti. Così si ha dal c. *Si lapsis* e dal c. *Qui semel*. dist. 60; e lo si dimostra pure da che il degradato realmente divien privo di ogni privilegio chiericale, senza speranza di recuperarlo; or se il Vescovo potesse riabilitarlo, non sarebbe vera questa perdita di speranza. Così Bonacina l. c. n. 25. Tranne però se si dimostrasse ingiusta la sentenza; nel quale caso lo si dovrebbe assolvere dalla pena, secondo il c. *Episcopus, presbyter*, 11, q. 3; e lo si dovrebbe assolvere però probabilmente colla stessa solennità onde fu ingiustamente condannato (Bonacina l. c. n. 21).

Se poi trattasi di semplice deposizione, il Vescovo può dispensare, posto il vero rinsavimento e la congrua penitenza, nei soli casi di adulterio e di delitti minori di questo, come si ha dal c. *Et si clerici, de Iudiciis*, dove sta detto: " De adulteriis vero et aliis criminibus, quae sunt minora, potest Episcopus cum clericis post peractam poenitentiam dispensare; sed non debet quomodolibet depositum pro suis excessibus iudici tradere saeculari. „ Ciò che si è qui detto del Vescovo, dicasi pure del Vicario capitolare, che succede nella giurisdizione ordinaria del Vescovo (Bonacina l. c. n. 22), e di qualsivoglia ordinario *Nullius* con piena giurisdizione.

Deposto che sia uno dal beneficio, ha diritto di essere alimentato dai proventi del beneficio medesimo? Non manca taluno che afferma, *ne cogatur mendicare*, come il Sayro e l'Avila presso Bonacina l. c., n. 8. Ma la sentenza comune si è che il deposto non ha più diritto di percepir nulla dal beneficio perduto; " sibi enim (dice il Bonacina l. c.) imputare debet quod beneficio et fructibus privetur. „ — Solo se si mostra docile (massime se, invitato, rinunzia al bene-

ficio prima della deposizione), ed ove le rendite del beneficio lo permettano, gli si potrà lasciare per gli alimenti qualche piccola pensione su di esso.

Nè fa ostacolo alla detta privazione che il reo sia stato ordinato a titolo di quel beneficio di cui vien privato; imperocchè i DD. generalmente insegnano che un ecclesiastico delinquente può bene privarsi di quel beneficio medesimo al cui titolo fu ordinato, o che fu surrogato al suo patrimonio. Si ascolti il Manacelli (*Form. pract.* Tit. XIII, form. 3, n. 22): " Si delinquant vel non resideant, vel aliud demeritum habeant, possunt, servatis servandis, beneficii privari, non obstante quod ad eorum titulum promoti fuerint, aut loco patrimonio subrogatis, ut pluries declaravit S. C. C. et in specie in *Firmana 30 maii 1665, lib. 24 Decretor.*, pag. 495, *Romana 15 Mart. 1684, lib. 34, pag. 80, et Vercellen.*, 15 Dec. 1696. „ Così pure Reiffensuel L. I, tit. 9, n. 48; Garcia *De Benef.*, P. II, cap. 5, n. 219, ecc.

Ecco le cose che noi volevamo ricordare sulla deposizione e sulla degradazione, perchè i processi dell'Ordinario possano compiersi regolarmente e possano essere sostenuti dalla S. Sede.

CAPO II.

Possesso triennale.

Prima di ricordare le norme precipue dei processi, diretti alla privazione dei benefici, occorre mettere in guardia il giudice sulla eccezione che può farsi del *possesso triennale*. Imperocchè, quantunque un beneficio siasi ricevuto nullamente, e sia da costringere l'investito a dimmetterlo, se questi l'abbia pacificamente posseduto per un triennio, cotal possesso basta ad escludere la ragione di nullità; e però non lo si potrebbe più molestare.

Cotal virtù del possesso triennale deriva dalla Regola XXXVI della Cancelleria, che occorre qui esaminare con